



Documento di seduta

B9-0317/2022

7.6.2022

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

presentata a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa
(PNR) polacco
(2022/2703(RSP))

**Siegfried Mureşan, Jeroen Lenaers, Petri Sarvamaa, José Manuel
Fernandes, Markus Ferber**
a nome del gruppo PPE

B9-0317/2022

Risoluzione del Parlamento europeo sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa (PNR) polacco (2022/2703(RSP))

Il Parlamento europeo,

- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito "la Carta"),
- visti gli articoli 1, 2, 4 e 19 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visto l'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,
- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE),
- vista la proposta motivata di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2017 sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia, formulata conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, TUE (COM(2017)0835),
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ("il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto")¹,
- visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza²,
- vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione³,
- vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia⁴,
- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sull'elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione⁵,
- vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 sulla libertà dei media e l'ulteriore

¹ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

² GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

³ GU C 81 del 18.2.2022, pag. 27.

⁴ GU C 385 del 22.9.2021, pag. 317.

⁵ GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 146.

- deterioramento dello Stato di diritto in Polonia⁶,
- vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021 sulla crisi dello Stato di diritto in Polonia e il primato del diritto dell'UE⁷,
 - vista la risoluzione del 10 marzo 2022 sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della CGUE⁸,
 - vista la sua risoluzione del 5 maggio 2022 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria⁹,
 - vista la dichiarazione del Consiglio e della Commissione del 7 giugno 2022 sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa (PNR) polacco,
 - visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che i valori sanciti all'articolo 2 TUE definiscono l'identità dell'Unione europea quale ordinamento giuridico comune e che, pertanto, l'Unione europea deve essere in grado di difendere tali valori, nei limiti delle sue competenze conferite dai trattati; che, in virtù dello Stato di diritto, tutte le autorità pubbliche degli Stati membri sono sempre tenute ad agire in conformità di tali valori e sotto il controllo di tribunali indipendenti e imparziali;
- B. considerando che i cambiamenti avviati dal governo polacco, in particolare nel sistema giudiziario, hanno portato a una grave erosione della democrazia e dello Stato di diritto;
- C. considerando che le erogazioni di finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza consentiranno alla Polonia di uscire più forte dalla pandemia di COVID-19 e di compiere progressi nelle transizioni verde e digitale;
- D. considerando che la Commissione ha valutato il piano per la ripresa e la resilienza della Polonia sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che comprendeva una valutazione dell'impatto degli investimenti e delle riforme previsti sulle transizioni verde e digitale e del loro ruolo nell'affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese nell'ambito del semestre europeo, comprese quelle relative al rafforzamento del potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro, alla resilienza economica e sociale e all'indipendenza della magistratura;
- E. considerando che, secondo la Commissione, il piano della Polonia include traguardi relativi ad aspetti importanti dell'indipendenza della magistratura, che sono di particolare importanza per migliorare le condizioni degli investimenti e creare le condizioni per un'efficace attuazione del piano per la ripresa e la resilienza; che è indispensabile che la Polonia dimostri il completamento di tali traguardi prima che possa essere effettuata qualsiasi erogazione nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la

⁶ GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 151.

⁷ GU C 184 del 5.5.2022, pag. 154.

⁸ Testi approvati, P9_TA(2022)0074.

⁹ Testi approvati, P9_TA(2022)0204.

resilienza;

1. osserva che il 1° giugno 2022 la Commissione ha espresso una valutazione positiva del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia, presentato dalla Polonia il 3 maggio 2021; rileva che l'erogazione di 23,9 miliardi di EUR in sovvenzioni e di 11,5 miliardi di EUR in prestiti nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere rigorosamente subordinata al pieno e inequivocabile rispetto di tutti i criteri relativi all'indipendenza della magistratura descritti come traguardi e obiettivi nel piano per la ripresa e la resilienza;
2. ricorda che il dispositivo per la ripresa e la resilienza è attuato in regime di gestione diretta dalla Commissione conformemente alle pertinenti norme adottate a norma dell'articolo 322 TFUE, in particolare il regolamento finanziario e il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2022, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione¹⁰; ribadisce inoltre che l'approvazione dei piani nazionali nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza deve essere subordinata al rispetto di tutti i requisiti stabiliti nel regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
3. ricorda alla Commissione che liberare i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza prima che le tre condizioni preliminari siano state attuate nella pratica e rese irreversibili, condizioni che la Presidente della Commissione ha illustrato in varie occasioni dinanzi al Parlamento europeo, vale a dire lo scioglimento della sezione disciplinare della Corte suprema, il ripristino dei giudici sospesi illegalmente e una riforma approfondita del sistema disciplinare per i giudici in linea con le norme dell'UE, sarebbe contrario alla legislazione dell'Unione;
4. accoglie con favore l'impegno della Commissione a stabilire traguardi chiari e un calendario in relazione a tali condizioni preliminari; sottolinea che tali condizioni avrebbero dovuto essere soddisfatte prima dell'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia, il che avrebbe concesso alla Commissione il tempo sufficiente per valutare l'effettiva attuazione di tali impegni nella pratica;
5. ritiene che le tappe fondamentali stabilite nella proposta di decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbero essere rigorosamente sorvegliate e applicate dalla Commissione prima di qualsiasi pagamento; ritiene che le autorità polacche non abbiano un bilancio credibile rispetto agli impegni assunti in precedenza; ritiene pertanto che la Commissione debba sorvegliare e valutare non solo l'adozione della legislazione richiesta da parte delle autorità polacche, ma anche la sua attuazione così come il rispetto delle sentenze della CGUE;
6. accoglie con favore la decisione della Commissione di stabilire, come condizioni essenziali per lo sblocco dei fondi a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la chiusura della illegittima sezione disciplinare della Corte suprema e il trasferimento

¹⁰ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ([GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1](#)).

delle funzioni disciplinari a un'altra sezione della Corte suprema; esorta la Commissione ad applicare un solido meccanismo di verifica e un periodo di prova per garantire che la nuova sezione risponda ai criteri di un tribunale indipendente e imparziale istituito per legge, come previsto dall'articolo 19 TUE, prima dello sblocco di qualsiasi fondo; sottolinea la necessità di rispettare rigorosamente il calendario previsto nel dispositivo per la ripresa e la resilienza;

7. esorta la Commissione a controllare diligentemente se tutte le tappe relative al sistema giudiziario incluse nel dispositivo per la ripresa e la resilienza siano pienamente attuate; sottolinea, in particolare, che la portata della responsabilità disciplinare dei giudici deve essere chiaramente definita in modo da eliminare ogni restrizione al diritto dei tribunali polacchi di presentare domande di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla CGUE e da garantire che tali richieste non costituiscano un motivo per avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici; ribadisce che il contenuto delle decisioni giudiziarie non deve essere riconosciuto come un illecito disciplinare e che l'avvio della verifica, nell'ambito di un procedimento giudiziario, della conformità di un giudice ai requisiti di indipendenza, imparzialità e "istituzione per legge", ai sensi dell'articolo 19 TUE, è possibile per un organo giurisdizionale competente qualora sorgano seri dubbi al riguardo; sottolinea la necessità di rafforzare le garanzie procedurali e i poteri delle parti nei procedimenti disciplinari riguardanti i giudici; ribadisce che l'erogazione di fondi a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere rigorosamente subordinata al rispetto inequivocabile di tali criteri;
8. ribadisce che la Polonia è vincolata dall'ordinanza della CGUE e dovrà ancora pagare una penalità giornaliera di 1 milione di EUR fino a quando non darà seguito alle sentenze relative alla sezione disciplinare della Corte suprema; invita pertanto la Commissione a esaminare la riforma del sistema disciplinare al fine di garantire che sia rigorosamente in linea con le sentenze della CGUE;
9. deplora il fatto che le condizioni stabilite nel dispositivo per la ripresa e la resilienza non prevedano l'immediata reintegrazione di tutti i giudici illegittimamente sospesi per motivi politici nelle loro precedenti posizioni, ed esorta la Commissione e il governo polacco ad accelerare in modo significativo il processo di reintegrazione di tali giudici nelle loro posizioni precedenti; ritiene che un controllo giurisdizionale della decisione di sospensione possa avere luogo mentre i giudici sono in carica;
10. deplora il fatto che il giudice Paweł Juszczyszyn sia stato trasferito a un altro servizio e costretto a prendere immediatamente congedo a seguito del ritorno al suo posto dopo più di due anni di sospensione; ritiene che tale decisione violi effettivamente molteplici leggi e sentenze polacche ed europee;
11. sottolinea che l'erogazione di fondi dell'UE dovrebbe essere subordinata al riconoscimento inequivocabile della preminenza del diritto dell'UE, necessario per tutelare gli interessi finanziari dell'UE e la capacità delle istituzioni e delle agenzie dell'UE di garantire una sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE, così come la prevenzione delle irregolarità;
12. sottolinea l'importanza di migliorare il processo legislativo, previsto come tappa fondamentale nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; deplora gli abusi e

le violazioni sistematici del regolamento interno del Parlamento polacco da parte della maggioranza al governo, che ha contribuito a pregiudicare lo Stato di diritto e la democrazia in Polonia; accoglie con favore l'introduzione, tra le tappe fondamentali del dispositivo per la ripresa e la resilienza per la Polonia, di una valutazione d'impatto obbligatoria e di una consultazione pubblica per i progetti di legge proposti da deputati e senatori, nonché un limite all'uso di procedure legislative accelerate; invita la Commissione a garantire l'attuazione di tale riforma entro il termine indicato, il cui completamento è previsto entro il 30 settembre 2022;

13. ribadisce il suo pieno impegno a garantire che i fondi dell'UE per la ripresa raggiungano la popolazione polacca; ribadisce la necessità di una soluzione che consenta di assegnare direttamente i fondi alle autorità regionali e locali e ai beneficiari finali;
14. deplora il fatto che, a causa della negligenza del governo polacco, che ha rifiutato di migliorare il sistema giudiziario conformemente al diritto dell'UE, la Polonia non ha beneficiato del prefinanziamento disponibile nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza solo fino al dicembre 2021 per un importo di 4,7 miliardi di EUR, creando in tal modo un'inutile pressione sul bilancio nazionale in un momento di aumento della spesa connessa alla pandemia;
15. sottolinea la necessità di un'attuazione efficiente dei progetti di investimento e di riforma previsti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che andranno a beneficio dei cittadini polacchi, in particolare in un contesto di peggioramento della situazione economica dovuto in parte alla guerra nella vicina Ucraina, nonché alla pressione finanziaria connessa all'accoglienza dei rifugiati dall'Ucraina; sottolinea, tuttavia, che la responsabilità di ogni ritardo nell'erogazione dei fondi a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza per la Polonia è del governo polacco, che ha compromesso lo Stato di diritto in Polonia e nell'Unione, come confermato da numerose sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo;
16. ritiene fermamente che, nel contesto della guerra di aggressione del regime autoritario russo contro l'Ucraina, che difende i valori europei sanciti dall'articolo 2 TUE, sia più che mai importante che l'UE dimostri un impegno forte e chiaro in favore dei suoi valori fondamentali come la libertà, la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani;
17. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni e al Consiglio d'Europa.